

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. (*Conversazioni*).

Cavallotti. Veramente il tema delle elezioni contestate, specialmente quando venga dopo una votazione nominale e dopo un'interruzione della seduta non torna a proposito; perchè la Camera approfitta di questi brevi istanti per sollevare il suo spirito.

Io però pregherei i miei onorevoli colleghi, anche indipendentemente dal campanello presidenziale, di volermi favorire di un poco di attenzione, perchè si tratta di una cosa, secondo me, abbastanza grave e per il modo in cui le conclusioni della Giunta ci vengono innanzi e per la innovazione, secondo me, un poco troppo ardita che esse tendono a portare nei sistemi di lettura e d'interpretazione delle leggi dello Stato. Questa innovazione rovesciando i criteri della lettura, così come s'imparano nella scuola, ci porterebbe a domandare se metta il conto che i poteri dello Stato si riuniscano a fare delle leggi, a studiarci sopra, a meditarne ben bene la compilazione perchè dubbi non sorgano, quando poi delle leggi si debba fare l'uso a cui portano le conclusioni della maggioranza della Giunta.

Dico la verità, io ho appreso con qualche meraviglia le conclusioni dell'onorevole relatore e m'è nata speranza che almeno quest'oggi le conclusioni non passino, quando ho udito l'altro ieri il presidente della Giunta, l'onorevole Tondi, fulminare con tanto e giusto rigore le nullità della legge contro varii degli eletti. Io mi aspettavo, benchè mi risulti che il presidente della Commissione dissente da coteste conclusioni, mi aspettavo almeno dalla maggioranza della Giunta, dopo tanti fulmini invocati contro nostri colleghi a cui sorrise la fortuna delle urne, mi aspettavo maggiore coerenza nei suoi rigori; a meno che i fulmini delle nullità, le saette della legge siano diventate giuste precisamente come quelle del cielo, che si incrociano con capricciosi zig-zag, e colpiscono o risparmiano a caso, come nei giorni passati incenerirono i nostri colleghi Luzi e Benzi, e passarono innocue sulla folta intonsa chioma del mio amico l'onorevole Giovagnoli.

Io mi spiego la conchiusione della Giunta, soltanto pensando che è stata presa solamente a maggioranza; e meglio avrebbe fatto l'onorevole relatore avvertendo la Camera che questa maggioranza si riduce ad un voto solo.

Credo che sarebbe utile, specialmente quando si verifica il caso che la Commissione si trova quasi deserta dei membri suoi, e si prende una deliberazione importante, che si dichiarasse che

la deliberazione fu presa alla maggioranza d'un voto solo; perchè questa dichiarazione gioverebbe molto ad illuminare i colleghi. E a me dolse che all'adunanza degli egregi colleghi della Commissione, nella quale la maggioranza di un solo voto si accordò nelle conclusioni che oggi il relatore ci propone, siano mancati i miei cari amici Nocito e Fortis, i quali da quelle conclusioni dissentivano; poichè, se non fossero stati da affari professionali o da altri doveri, tenuti lontani, avrebbero certo indotta la Commissione, con l'autorità della loro parola e del loro voto, a conclusioni completamente diverse.

Contro questa elezione, gli elettori del Collegio hanno impugnata l'eccezione della ineleggibilità; perchè ineleggibile è l'ammiraglio Racchia pel disposto chiaro della legge. Dice alla lettera E l'articolo 1 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità, legge che fu proposta dal ministro Nicotera e della quale premetto che non sono ammiratore:

“ Gli ufficiali generali e ufficiali superiori di terra e di mare, non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione. ”

Tante volte le leggi sono oscure, ambigue, ma se mai c'è stato una volta in cui il legislatore abbia avuto la presenza di spirito di essere chiaro è stata questa.

Gli ufficiali superiori di terra e di mare non possono essere eletti nei distretti elettorali dove abbiano esercitato sei mesi prima od esercitino attualmente l'ufficio del loro grado. Ora il primo dipartimento marittimo, del quale è capo il comandante Racchia, comprende il territorio in cui si trova il collegio di cui si tratta; quindi l'onorevole Racchia si trova appunto nelle condizioni previste da quest'articolo di legge, perchè egli esercita quello che la legge chiama l'ufficio del suo grado nei distretti elettorali di Porto Santo Stefano, di Porto Ercole, Isola del Giglio, ecc. dove sono capitanerie di porto, stazioni di torpediniere, ecc. Dunque non c'è verso. In tutto questo distretto militare l'ammiraglio Racchia esercita quello che la legge dice l'ufficio del suo grado; in tutto esso quindi è ineleggibile. È tanto chiaro ciò, è tanto ovvio, arriva talmente all'ultima solare evidenza che, per sostenere il contrario, bisogna, come hanno fatto alcuni sostenitori della elezione, torturare assolutamente la legge.

Si legge infatti in una memoria che è in atti, ed a cui attinse le sue conclusioni il relatore: “ È impossibile che il capo del dipartimento possa